

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE

PROCEDURA ESECUTIVA r.g.e. N. 43/2023

G. E. Dott. ssa Margherita Lojodice

UDIENZA COMPARIZIONE PARTI: 21/10/2024 ore 10:30

ESPERTO STIMATORE: Arch. Antonia Giovenale

CUSTODE GIUDIZIARIO: Avv. Marco D'Arcangelo

CREDITORE PROCEDENTE:

OMISSIS

rappresentata da

OMISSIS

DEBITRICE ESECUTATA:

OMISSIS, nata a il ,

C.F. OMISSIS

RELAZIONE DI STIMA

LOTTO N. 3 di 4

Piena proprietà di un locale commerciale al piano terra

in Sant'Antimo (NA), via dei Glicini n. 11

NCEU foglio 2 particella 448 sub 13

Prezzo base € 42.000,00

L'Esperto stimatore

Arch. Antonia GIOVENALE

Via Luigi Salzano 7 Marcianise (CE)

Tel. & Fax. 0823.837658

pec antonia.giovenale@archiworldpec.it

Elenco allegati.....	3
Premessa.....	4
SEZIONE A: CONTENUTO DELL'INCARICO DELL'ESPERTO STIMATORE.....	4
CONTROLLO PRELIMINARE.....	4
SVOLGIMENTO DELL'INCARICO.....	5
QUESITO n. 1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.....	6
QUESITO n. 2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.....	10
QUESITO n. 3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato.....	17
QUESITO n. 4: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto.....	22
QUESITO n. 5: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.....	22
QUESITO n. 6: verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico.....	25
QUESITO N. 7: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.....	26
QUESITO n. 8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.....	29
QUESITO n. 9: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.....	31
QUESITO n. 10: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.....	31
QUESITO n. 11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.....	32
QUESITO n. 12: procedere alla valutazione dei beni.....	33
QUESITO n. 13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.....	37
QUESITO n. 14: acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio.....	38

Elenco allegati

Allegato n. 1 – Verbale di sopralluogo

Allegato n. 2 – Ortofoto ed estratto mappa catastale

Allegato n. 3 – Rilievo fotografico

Allegato n. 4 – Elaborato planimetrico

Allegato n. 5 – Rilievo metrico e delle destinazioni d'uso

Allegato n. 6 – Visura catastale storica Sant'Antimo NCEU f. 3 p.la 448 sub 13

Allegato n. 7 – Visura catastale storica Sant'Antimo NCT f. 3 p.la 448

Allegato n. 8 – Planimetria catastale Sant'Antimo NCEU f. 3 p.la 448 sub 13

Allegato n. 9 – Descrizione grafica delle difformità catastali

Allegato n. 10 – Atto di compravendita del 26/09/2005 con nota di trascrizione del 11/10/2005
nn. 54724/30509

Allegato n. 11 – Nota di trascrizione del 12/12/1983 nn. 35824/30753

Allegato n. 12 – Nota di trascrizione del 17/01/1979 ai nn. 1573/1416

Allegato n. 13 – Estratto di matrimonio OMISSIS

Allegato n. 14 – Concessione in sanatoria n.200/2022 con grafici progettuali

Allegato n.15 – Descrizione grafica delle difformità edilizie

Allegato n. 16 – Certificato di destinazione urbanistica

Allegato n. 17 – Ispezione ipotecaria sul nominativo OMISSIS

Allegato n. 18 – Ispezione ipotecaria sui beni immobili in Sant'Antimo NCEU f. 3 p.la 448
sub 13

Allegato n. 19 – Nota di trascrizione del 24/06/2014 nn. 32301/19355

Allegato n. 20 – Nota di trascrizione del 06/08/2020 nn. 29938/22003

Allegato n. 21– Nota di trascrizione del 08/07/2021 nn. 34530/25646

Allegato n. 22 – Ispezione ipotecaria sul nominativo OMISSIS

Allegato n. 23 – Nota Ufficio Usi civici

Allegato n. 24 – Schede comparabili

Allegato n. 25 – Certificato storico di residenza OMISSIS

Allegato n. 26 – Estratto di matrimonio OMISSIS

Allegato n. 27 – Certificato storico di famiglia OMISSIS

Allegato n. 28 – Attestazione trasmissione perizia

Allegato n. 29 – Dati fiscali creditore procedente

Premessa

Il sottoscritto Arch. Antonia Giovenale, iscritto all' Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta al n. 1904, avente domicilio professionale in Via Luigi Salzano n. 7, Marcianise (CE), con decreto del 30/04/2024 veniva nominato Esperto dal G. E. dott. ssa Margherita Lojodice del Tribunale Ordinario di Napoli nord, nel procedimento di esecuzione in epigrafe.

Lo scrivente prestava giuramento telematico in data 02/05/2024 e riceveva dal G.E. il mandato che segue, integralmente riportato. L'esperto risponderà a ciascun quesito, secondo l'ordine indicato.

SEZIONE A: CONTENUTO DELL'INCARICO DELL'ESPERTO STIMATORE

In particolare, l'esperto deve precisare in primo luogo:

- se il creditore procedente abbia optato per il deposito dei **certificati della Conservatoria dei RR.II. sulle iscrizioni e trascrizioni gravanti sul bene pignorato**;

oppure:

- se il creditore procedente abbia optato per il deposito di **certificazione notarile sostitutiva**.

Nel primo caso (**certificati delle iscrizioni e trascrizioni**), l'esperto deve precisare in riferimento a ciascuno degli immobili pignorati:

- se la certificazione delle iscrizioni si estenda per un periodo pari ad almeno venti anni a ritroso dalla trascrizione del pignoramento e sia stata richiesta in relazione a ciascun soggetto che risulti proprietario (sulla scorta dei pubblici registri immobiliari) per il periodo considerato;
- se la certificazione delle trascrizioni (sia a favore, che contro) risalga sino ad un atto di acquisto derivativo od originario che sia stato trascritto in data antecedente di almeno venti anni alla trascrizione del pignoramento e sia stata richiesta in relazione a ciascun soggetto che risulti proprietario (sulla scorta dei pubblici registri immobiliari) per il periodo considerato.

Nel secondo caso (**certificazione notarile sostitutiva**), l'esperto deve precisare in riferimento a ciascuno degli immobili pignorati:

- se la certificazione risalga sino ad un atto di acquisto derivativo od originario che sia stato trascritto in data antecedente di almeno venti anni alla trascrizione del pignoramento.

In secondo luogo, l'esperto deve precisare se il creditore procedente abbia depositato l'**estratto catastale attuale** (relativo cioè alla situazione al giorno del rilascio del documento) e l'**estratto catastale storico** (estratto che deve riguardare il medesimo periodo preso in considerazione dalla certificazione delle trascrizioni; il periodo cioè sino alla data dell'atto di acquisto derivativo od originario antecedente di almeno venti anni alla trascrizione del pignoramento).

Nel caso di deposito della certificazione notarile sostitutiva, l'esperto deve precisare se i dati catastali attuali e storici degli immobili pignorati siano indicati nella detta certificazione.

L'esperto deve immediatamente segnalare al G.E. se il creditore procedente, anziché produrre la documentazione ipocatastale o la certificazione notarile sostitutiva, si sia limitato ad allegare **mere ispezioni ipotecarie telematiche** contenenti l'elenco sintetico delle formalità risultanti sull'immobile pignorato, atteso che l'art. 567 c.p.c. impone il deposito dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile nonché dell'estratto del catasto, vale a dire, rispettivamente, di una attestazione, proveniente da pubblico ufficiale, relativa alle risultanze dei registri immobiliari nonché della copia conforme, sempre con attestazione di un pubblico ufficiale, di una parte del registro del catasto. Poiché l'art. 567 c.p.c. impone l'allegazione esclusivamente della certificazione, la circostanza che siano stati depositati dal creditore solo documenti, quali le **visure**, che non sono affatto contemplati dalla norma, dovrà essere immediatamente segnalata al G.E. dall'esperto, il quale dovrà interrompere ogni ulteriore attività.

CONTROLLO PRELIMINARE:

Dopo il giuramento, l'esperto scaricava telematicamente gli atti contenuti all'interno del fascicolo di ufficio del procedimento espropriativo, in base ai quali era possibile verificare:

- in primo luogo, che il creditore procedente ha depositato la **certificazione notarile sostitutiva** risalente:

- relativamente ai beni siti in viale Europa, ad un atto di compravendita trascritto in data antecedente (20/03/1985) di oltre venti anni la trascrizione del pignoramento (13/02/2023);

- relativamente ai beni siti in via dei Glicini, ad un atto di divisione trascritto in data antecedente (12/12/1983) di oltre venti anni la trascrizione del pignoramento (13/02/2023);

- relativamente ai beni siti in via Cristoforo Colombo, ad una scrittura privata autenticata nelle firme trascritta in data antecedente (05/03/1990) di oltre venti anni la trascrizione del pignoramento (13/02/2023);

- in secondo luogo, che nella certificazione notarile sostitutiva **sono stati correttamente indicati i dati catastali attuali e storici** delle unità staggite;

- in terzo luogo, che agli atti non è presente il certificato di stato civile dell'esecutata.

L'esperto segnala altresì la presenza nel fascicolo dell'istanza di vendita (depositata in data 31/01/2023) e la tempestività del deposito della relazione notarile (depositata in data 30/03/2023), nel rispetto del termine di 60 giorni decorrenti dalla data del deposito della istanza di vendita.

Dalla verifica della documentazione versata in atti si evince che sono oggetto di pignoramento:

- la piena proprietà dei cespiti censiti nel NCEU del Comune di Sant'Antimo (NA) al foglio 5 p.lla 107 sub 1 e sub 2;

- la piena proprietà dei cespiti censiti nel NCEU del Comune di Sant'Antimo (NA) al foglio 2 p.lla 448 sub 13 e sub 14;

- la piena proprietà del cespite censito nel NCEU del Comune di Sant'Antimo (NA) al foglio 3 p.lla 478 sub 2.

È presente la nota di trascrizione del pignoramento. Sussiste la continuità delle trascrizioni ex art. 2650 cod. civ., così come ricostruite nella relazione notarile.

SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il Custode Giudiziario, Avv. Marco D'Arcangelo, inviava raccomandata alla debitrice eseguita, fissando, congiuntamente all'Esperto Stimatore, il primo accesso ai beni in data 05/06/2024 alle ore 9:30. In predetta circostanza venivano eseguiti i rilievi degli immobili f. 5 p.lla 107 sub 1 e sub 2, nonché del locale commerciale f. 2 p.lla 448 sub 14. Le attività ricognitive venivano completate in data 11/06/2024 attraverso il rilievo del locale commerciale f. 2 p.lla 448 sub 13 e del deposito f. 3 p.lla 478 sub 2 [cfr. allegato n.1_Verballi di accesso].

QUESITO n. 1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.

L'esperto deve precisare quali siano i diritti reali (**piena proprietà; nuda proprietà; usufrutto; intera proprietà; quota di ½, ¼; ecc.**) ed i beni oggetto del pignoramento.

In ordine al primo profilo (**diritti reali pignorati**), l'esperto deve precisare se il diritto reale indicato nell'atto di pignoramento corrisponda a quello in titolarità dell'esecutato in forza dell'atto d'acquisto trascritto in suo favore.

Al riguardo:

- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto più ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: piena proprietà in luogo della nuda proprietà o dell'usufrutto o della proprietà superficaria; intera proprietà in luogo della quota di ½; quota di ½ in luogo della minor quota di ¼; ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il diritto quale effettivamente in titolarità del soggetto esecutato (anche ai fini della stima);
- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto meno ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: nuda proprietà in luogo della piena proprietà conseguente al consolidamento dell'usufrutto; quota di ½ in luogo dell'intera proprietà; quota di ¼ in luogo della maggior quota di ½; ecc.), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo.

In ordine al secondo profilo (**beni pignorati**), in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare unicamente l'oggetto del pignoramento, assumendo come riferimento i dati di identificazione catastale indicati nell'atto di pignoramento (senza procedere alla descrizione materiale del bene, descrizione alla quale dovrà invece procedersi separatamente in risposta al quesito n. 2).

Al riguardo:

a) nell'ipotesi di "**difformità formali**" dei dati di identificazione catastale (**dati indicati nell'atto di pignoramento diversi da quelli agli atti del catasto alla data del pignoramento medesimo**), l'esperto dovrà precisare la difformità riscontrata:

- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene con dati di identificazione catastali completamente errati (indicazione di foglio catastale inesistente o corrispondente ad altra zona; indicazione di p.lla catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato; indicazione di sub catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale non omogenea rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (segnatamente: indicazione del bene con i dati del Catasto Terreni laddove sul terreno vi era già stata edificazione di

fabbricato oggetto di autonoma individuazione al Catasto Fabbricati), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);

- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale omogenea ma difforme rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (indicazione di p.lla del C.F. o del C.T. già soppressa e sostituita da altra p.lla; indicazione di sub del C.F. già soppresso e sostituito da altro sub), l'esperto preciserà se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto *carattere meramente nominale* (nel senso, cioè, che non abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, variazione per modifica identificativo-allineamento mappe) o se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto *carattere sostanziale* (nel senso, cioè, che abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, fusione e modifica), ed informerà immediatamente il G.E. per le determinazioni sul prosieguo, producendo tutta la documentazione necessaria per la valutazione del caso;

nell'ipotesi di **"difformità sostanziali"** dei dati di identificazione catastale (**difformità della situazione di fatto rispetto alla planimetria di cui ai dati di identificazione catastale**: ad esempio fabbricato interamente non accatastato al C.F.; vani non indicati nella planimetria; diversa distribuzione di fatto dei vani, ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima, assumendo come oggetto del pignoramento il bene quale effettivamente esistente (rinviando alla risposta al quesito n. 3 per l'esatta descrizione delle difformità riscontrate).

In ogni caso, l'esperto deve assumere come dati di riferimento unicamente l'indicazione del **comune censuario, foglio, p.lla e sub catastali**.

I dati di altro tipo (rendita catastale; classamento; ecc.) e le relative modifiche non devono essere presi in considerazione dall'esperto.

In particolare, quindi, le variazioni intercorse quanto alla rendita; classamento; ecc. non devono essere riportate nel testo della relazione.

Al fine dell'esatta individuazione dei fabbricati e dei terreni oggetto di pignoramento, l'esperto stimatore deve sempre effettuare una **sovrapposizione delle ortofoto o delle foto satellitari**, reperibili anche sul web, con le mappe catastali elaborate dalla SOGEL.

L'esperto deve darne esplicitamente atto nella relazione in risposta al presente quesito ed inserire le sovrapposizioni effettuate sia nel testo della relazione, che negli allegati alla stessa.

Nel caso in cui i beni oggetto di pignoramento siano interessati (in tutto od in parte) da procedure di **espropriazione per pubblica utilità**, l'esperto acquisirà la relativa documentazione presso gli uffici competenti e fornirà adeguata descrizione delle porzioni interessate dalle dette procedure.

In risposta a tale quesito, l'esperto deve poi procedere alla **formazione** – sulla base delle caratteristiche dei beni pignorati ed in ogni caso in modo da assicurare la maggiore appetibilità sul mercato degli stessi – di **uno o più lotti per la vendita**, indicando per ciascun immobile compreso nel lotto almeno **tre confini** ed i **dati di identificazione catastale** (con indicazione in tal caso, unicamente dei dati di identificazione attuali).

I confini del bene devono essere menzionati con precisione, preferibilmente mediante l'esatta indicazione dei dati catastali degli immobili confinanti (foglio, p.lla, sub) o di altri elementi certi (ad esempio: via; strada; ecc.). L'esperto non deve limitarsi a riportare genericamente la dizione "immobile confinante con fondo agricolo, con proprietà aliena, ecc."

Nella **formazione dei lotti**, laddove sia indispensabile e comunque previa istanza scritta da rivolgersi al G.E. (in cui siano specificamente indicate e motivate le esigenze di indispensabilità) ed autorizzazione dello stesso, procederà altresì alla realizzazione del frazionamento e dell'accatastamento, allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale.

Nella formazione dei lotti (unico o plurimi) l'esperto deve assicurare la maggiore appetibilità dei beni. In particolare, la suddivisione in lotti deve essere evitata laddove l'individuazione di un unico lotto renda più appetibile il bene sul mercato. In ogni caso, l'esperto deve evitare, nei limiti del possibile, la costituzione di servitù di passaggio.

Trattasi del pignoramento della:

- **piena proprietà** dei cespiti censiti nel NCEU del Comune di Sant'Antimo (NA) al foglio 5 p.lla 107 sub 1 e sub 2;
- **piena proprietà** dei cespiti censiti nel NCEU del Comune di Sant'Antimo (NA) al foglio 2 p.lla 448 sub 13 e sub 14;

- **piena proprietà** del cespite censito nel NCEU del Comune di Sant'Antimo (NA) al foglio 3 p.lla 478 sub 2.

Il diritto reale pignorato è **correttamente indicato** nell'atto di pignoramento e corrisponde a quello in titolarità della debitrice eseguita per aver acquisito:

- la **piena proprietà** dei cespiti censiti nel NCEU del Comune di Sant'Antimo (NA) al foglio 5 p.lla 107 sub 1 e sub 2 con atto di compravendita per notar Flavio Pratico del 26/02/1985 trascritto il 20/03/1985 ai nn. 7961/6720;

- la **piena proprietà** dei cespiti censiti nel NCEU del Comune di Sant'Antimo (NA) al foglio 2 p.lla 448 sub 13 e sub 14 con atto di compravendita per notar Pasquale Cante del 26/09/2005 trascritto il 11/10/2005 ai nn. 54724/30509;

- la **piena proprietà** del cespite censito nel NCEU del Comune di Sant'Antimo (NA) al foglio 3 p.lla 478 sub 2 con scrittura privata autenticata per notar Alfonso Monda del 22/02/1990 trascritto il 05/03/1990 ai nn. 8649/6827.

I dati di identificazione catastale indicati nell'atto di pignoramento risultano i seguenti:

- *“Immobilie di proprietà della sig.ra OMISSIS nata a il cf. OMISSIS per i diritti spettanti:*

Piena proprietà dell'immobile in SANT'ANTIMO alla Contrada Crocella CM, riportato in catasto al Fg. 3 part. 478 sub.2 cat. C/2

- *Immobilie di proprietà della sig.ra OMISSIS nata a il cf. OMISSIS per i diritti spettanti:*

Piena proprietà dell'immobile in SANT'ANTIMO alla Via Degli Ulivi 20, riportato in catasto al Fg. 2 part. 448 sub.14 e sub. 13 tutti cat. C/1

- *Immobilie di proprietà della sig.ra OMISSIS nata a il cf. OMISSIS per i diritti spettanti:*

Piena proprietà dell'immobile in SANT'ANTIMO alla Via Provinciale Casandrino Giugliano, riportato in catasto al Fg. 5 part. 107 sub.2 cat. C/3 e sub. 1 cat. A/10”.

Tali dati catastali risultano perfettamente coincidenti con quelli attuali.

Al fine di rendere più appetibile la vendita, sono stati formati 4 lotti; oggetto della presente relazione è il **LOTTO n.3**, coincidente con un locale commerciale al piano terra.

Il LOTTO confina con:

- via dei Glicini ad est;
- corte esclusiva al sub 3 a sud;
- appartamento sub 3 ad ovest;
- locale commerciale sub 14 a nord.

Si riporta di seguito il confronto tra l'ortofoto satellitare e l'estratto della mappa catastale, da cui si evince l'esatta ubicazione del fabbricato di cui è parte il LOTTO [cfr. allegato n. 2 _ Ortofoto ed estratto foglio di mappa catastale].




Figura n. 1 - Ortofoto




Figura n. 2 – Estratto mappa catastale

Segue la sovrapposizione delle mappe:



Figura n. 3 – Sovrapposizione tra ortofoto ed estratto di mappa catastale

QUESITO n. 2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.

L'esperto deve procedere alla **descrizione materiale** di ciascun lotto, mediante l'esatta indicazione della **tipologia** di ciascun immobile, della sua **ubicazione** (città, via, numero civico, piano, eventuale numero d'interno), degli **accessi**, delle eventuali **pertinenze** (previo accertamento del vincolo pertinenziale sulla base delle planimetrie allegate alla denuncia di costruzione presentata in catasto, della scheda catastale, delle indicazioni contenute nell'atto di acquisto nonché nella relativa nota di trascrizione e dei criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c.), degli accessori, degli eventuali

millesimi di parti comuni, specificando anche il contesto in cui essi si trovano, le caratteristiche e la destinazione della zona e dei servizi da essa offerti nonché le caratteristiche delle zone confinanti. Con riguardo alle **pertinenze** ed in linea di principio, l'esperto non procederà alla descrizione di beni dotati di autonomo identificativo catastale (salvo che si tratti di beni censiti come "beni comuni non censibili"). Con riferimento al singolo bene, devono essere indicate eventuali **dotazioni condominiali** (es. posti auto comuni; giardino; ecc.), la tipologia, l'altezza interna utile, la composizione interna, la superficie netta, il coefficiente utilizzato ai fini della determinazione della superficie commerciale, la superficie commerciale medesima, l'esposizione, le condizioni di manutenzione, le caratteristiche strutturali, nonché le caratteristiche interne di ciascun immobile, precisando per ciascun elemento l'attuale stato di manutenzione e - per gli impianti - la loro rispondenza alla vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento.

In particolare, l'esperto deve precisare se l'immobile sia dotato di **attestato di prestazione energetica** e quantificare - in caso di assenza - i costi per l'acquisizione dello stesso.

Per i terreni pignorati deve essere evidenziata la loro eventuale situazione di **fondi interclusi** (laddove circondati da fondi altrui e senza uscita sulla via pubblica) da terreni limitrofi appartenenti a terzi o comunque non oggetto della espropriazione in corso, anche se di proprietà dello stesso esecutato.

La medesima circostanza deve essere evidenziata in relazione, ad esempio, a fabbricati per i quali l'accesso con mezzi rotabili sia possibile solamente attraverso il passaggio su cortile di proprietà esclusiva di un terzo o dell'esecutato medesimo e che non sia stato pignorato.

Nella descrizione dello stato dei luoghi in risposta al presente quesito, l'esperto deve sempre inserire già nel corpo della relazione (e non solamente tra gli allegati) un **numero sufficiente di fotografie**. L'inserimento delle fotografie nel corpo della relazione mira, infatti, a rendere agevole la comprensione della descrizione fornita.

Le fotografie saranno, altresì, inserite tra gli allegati alla relazione.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve procedere, altresì, alla predisposizione di **planimetria dello stato reale dei luoghi**.

Anche la planimetria deve essere inserita sia in formato ridotto nel testo della relazione (in modo da rendere agevole la comprensione della descrizione fornita), sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima.

INDIVIDUAZIONE DEL BENE

Come anticipato, il LOTTO n. 3 coincide con un locale commerciale al piano terra, in Sant'Antimo (NA), via dei Glicini n.11.

Il cespite prospetta lungo la strada con una porta di ingresso chiusa da saracinesca in alluminio; unico accesso al locale.


Il locale commerciale è costituito da un unico vano di forma rettangolare; vi è un wc con antibagno nell'angolo sud/ovest.

RILIEVO FOTOGRAFICO

Seguono le fotografie descrittive dell'interno e dell'esterno del LOTTO, riportate in minuta nel corpo della perizia ed allegate anche separatamente in formato ordinario alla stessa [cfr. allegato n. 3_Rilievo fotografico].



Fotografia n. 1 _ Prospetto su via dei Glicini



Fotografia n. 2 _ Prospetto su via dei Glicini

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®



Fotografia n. 3 _ Particolare prospetto



Fotografia n. 4 _ Particolare ingresso



Fotografia n. 5 _ Interno del locale commerciale



Fotografia n. 6 _ Interno del locale commerciale



Fotografia n. 7 _ Interno del locale commerciale



Fotografia n. 8 _ Wc nel locale commerciale

CARATTERISTICHE E DESTINAZIONE DELLA ZONA

Il LOTTO è ubicato a nord/ovest del centro del Comune di Sant'Antimo, distante dalla sede municipale circa tre chilometri, in una zona a prevalente destinazione residenziale, lungo una strada con scarsa attitudine commerciale, rappresentando la stessa una diramazione della principale via degli Aranci.

Dal punto di vista posizionale, il cespite è posto a ridosso dei comuni di Aversa e Cesa; in particolare è ubicato a circa 1,5 chilometri dall'Ospedale Moscati di Aversa.

PARTI COMUNI

L'elaborato planimetrico, redatto nell'anno 1986, rappresenta come BCNC (Bene comune non censibile) il sub 1: androne, scala e accesso [cfr. allegato n. 4_Elaborato planimetrico].

Il sig. OMISSIS, figlio e delegato dell'esecutata, benchè resosi disponibile in sede di accesso, non ha inteso comunicare i riferimenti dell'amministratore di condominio cui poter richiedere i dati relativi al regolamento e alle tabelle millesimali.

CRITERI PER IL CALCOLO DELLA SUPERFICIE COMMERCIALE

Si riporta il documento riepilogativo del sistema di calcolo della superficie commerciale, redatto secondo il Codice delle Valutazioni Immobiliari (edito da Tecnoborsa ed Agenzia delle Entrate).

SUPERFICI PRINCIPALI		
DESCRIZIONE	INCIDENZA	ANNOTAZIONI
Superficie utile netta calpestabile	100%	
Muri perimetrali	100%	Calcolare fino allo spessore max di 50 cm
Muri perimetrali in comunione	50%	Calcolare fino allo spessore max di 25 cm
Mansarde	75%	Altezza media minima mt 2,40
Sottotetti non abitabili* mansarda	35%	Altezza media minima inferiore a mt 2,40 ed
Soppalchi abitabili *con finiture analoghe ai vani principali	80%	Altezza media minima mt 2,40
Soppalchi non abitabili	15%	
Verande *con finiture analoghe ai vani principali	80%	
Verande *senza finiture analoghe ai vani principali	60%	
Taverne e Locali seminterrati abitabili *collegati ai vani principali	60%	Altezza media minima mt 2,40

SUPERFICI ORNAMENTALI		
DESCRIZIONE	INCIDENZA	ANNOTAZIONI
Balconi e Lastrici solari	25%	Applicabile fino a 25mq, l'eccedenza va calcolata al 10%
Terrazzi e Logge	35%	Applicabile fino a 25mq, l'eccedenza va calcolata al 10%
Portici e Patii	35%	Applicabile fino a 25mq, l'eccedenza va calcolata al 10%
Corti e Cortili	10%	Applicabile fino a 25mq, l'eccedenza va calcolata al 2%
Giardini e aree di pertinenza di appartamento	15%	Applicabile fino a 25mq, l'eccedenza va calcolata al 5%
Giardini e aree di pertinenza di ville e villini	10%	Applicabile fino a 25mq, l'eccedenza va calcolata al 2%

SUPERFICI VANI ACCESSORI E PARCHEGGI		
DESCRIZIONE	INCIDENZA	ANNOTAZIONI
Cantine, Soffitte e Locali accessori* non collegati ai vani principali	20%	Altezza minima di mt 1,50
Locali accessori* collegati ai vani principali	35%	Altezza minima di mt 2,40
Locali tecnici	15%	Altezza minima di mt 1,50
Box * in autorimessa collettiva	45%	Dimensioni tipo di posto auto mt 2,50 x 5,00 = 12,50 mq
Box * non collegato ai vani principali	50%	
Box * collegato ai vani principali	60%	
Posti auto coperti * in autorimessa collettiva	35%	

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE COMMERCIALE

Il locale commerciale è costituito da un unico vano di forma rettangolare; vi è un wc nell'angolo sud/ovest; l'altezza interna è pari a 4,10 ml.

Il calcolo superficie commerciale è stato così determinato:

	sup. netta mq	%	sup. commerciale mq
Superficie interna	60,00	100	60,00
Pareti perimetrali	7,00	50	3,50
Tot.			63,50

ESPOSIZIONE

Il locale commerciale presenta l'ingresso ad est e delle luci sulla parete sud a confine con la corte esclusiva dell'appartamento sub 3.

CONDIZIONI DI MANUTENZIONE, CARATTERISTICHE STRUTTURALI E IMPIANTISTICHE

Il locale commerciale si presenta in sufficiente stato manutentivo, non ravvisandosi opere urgenti da porre in essere; non sono presenti finiture di pregio.

Lo stato di abbandono in cui vige potrebbe rapidamente accelerare il processo di deperimento.

Il fabbricato di cui è parte è realizzato in cemento armato, mentre le strutture orizzontali (solai) sono in latero-cemento. I tramezzi sono realizzati con laterizi forati dello spessore di cm 8, in opera con malta di calce. Il pavimento è in granigliato, i rivestimenti del bagno sono in ceramica.

La porta di accesso al wc e all'antiwc è in legno e vetro; l'accesso dalla strada è delimitato da una saracinesca avvolgibile in alluminio, con infisso retrostante; è presente il cassonetto per l'alloggiamento della saracinesca.

Non è presente l'impianto di riscaldamento; l'impianto elettrico è da adeguare alla normativa vigente (Legge 37/08); le spese preventivabili sono pari ad **euro 5.000,00**.

RILIEVO METRICO

Segue il rilievo planimetrico del LOTTO n.3 [cfr. allegato n. 5_Rilievo metrico] riportato in minuta in basso ed allegato in formato ordinario alla perizia.



ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

L'unità pignorata non è dotata di attestato di prestazione energetica; i costi per l'acquisizione dello stesso sono pari ad € 300,00.

QUESITO n. 3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato.

L'esperto deve procedere all'**identificazione catastale** dei beni pignorati per ciascun lotto.

Al riguardo, l'esperto:

- deve acquisire **estratto catastale anche storico** per ciascun bene aggiornato all'attualità, nonché la **planimetria catastale corrispondente** (procedendo SEMPRE al deposito della stessa tra gli allegati alla relazione o precisando eventualmente l'assenza della stessa agli atti del Catasto).

In particolare, nell'ipotesi in cui il primo atto d'acquisto anteriore di venti anni alla trascrizione del pignoramento (come indicato nella certificazione ex art. 567, secondo comma, c.p.c.) dovesse risultare antecedente alla meccanizzazione del Catasto, l'esperto dovrà produrre l'estratto catastale storico anche per il periodo precedente la meccanizzazione;

- deve ricostruire la **storia catastale** del bene, indicando le variazioni intervenute nel tempo e precisando - nel caso di immobili riportati in C.F. - la p.lla del terreno identificato al C.T. sul quale il fabbricato sia stato edificato.

A questo proposito, è sempre necessario che l'esperto precisi tutti i passaggi catastali intervenuti dalla originaria p.lla del C.T. alla p.lla attuale del C.F. (producendo sempre la relativa documentazione di supporto);

- deve precisare l'**esatta rispondenza formale** dei dati indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, nonché nel negozio di acquisto, con le risultanze catastali, analiticamente indicando le eventuali difformità (quanto a foglio, p.lla e subalterno);

- deve indicare le **variazioni** (riguardanti esclusivamente i dati identificativi essenziali: comune censuario, foglio, p.lla e subalterno) che siano state eventualmente richieste dall'esecutato o da terzi o disposte di ufficio e che siano intervenute in un momento successivo rispetto alla trascrizione dei dati riportati correttamente nel pignoramento, precisando:

- se a tali variazioni corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, scorporo o frazionamento di un vano o di una pertinenza dell'unità immobiliare che vengono accorpati ad un'altra; fusione di più subalterni), nel qual caso l'esperto informerà il G.E. per le determinazioni sul prosieguo;



- se a tali variazioni non corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, riallineamento delle mappe).

In risposta al presente quesito, l'esperto deve precisare, altresì, le eventuali **difformità** tra la **situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria catastale** corrispondente.

Al riguardo, l'esperto:

- in primo luogo, deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria catastale;
- in secondo luogo, nel caso di riscontrate difformità:
 - deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
 - deve quantificare i costi per l'eliminazione delle riscontrate difformità.

Il LOTTO pignorato è così identificato catastalmente:

- Comune di Sant'Antimo **Foglio 2 Particella 448 Subalterno 13**

Classamento:

Rendita: Euro 853,70 Rendita: Lire 1.653.000

Categoria C/1^a), Classe 3, Consistenza 59 m²

Indirizzo: VIA DEGLI ULIVI n. 18 Piano T

Dati di superficie: Totale: 67 m²

[cfr. allegato n.6_Visura catastale storica NCEU f. 2 p.lla 448 sub 13].

I dati derivano dalla FRAZIONAMENTO del 17/12/1992 in atti dal 10/07/1998

PF.98 (n. 25696.1/1992) Notifica n. 53841/1998

Dall'impianto meccanografico del 30/06/1987 al 17/12/1992 l'immobile predecessore è stato il seguente:

Foglio 2 Particella 448 Subalterno 2

Categoria F/3^b), Consistenza 0 m²

INTESTATI CATASTALI FABBRICATO

Dal 26/09/2005

OMISSIS (CF OMISSIS) nata a il

Dall'impianto meccanografico del 30/06/1987 al 17/12/1992

OMISSIS (CF OMISSIS) nato a il

AREA DI SEDIME

Il LOTTO è stato realizzato sul terreno foglio 2, p.lla 448, ente urbano avente superficie pari a 598 mq, variato con FRAZIONAMENTO del 26/02/2004 Pratica n.

NA0090425 in atti dal 26/02/2004 (n. 90425.1/2004), variando/sopprimendo i seguenti terreni: Foglio 2 Particella 732 - Foglio 2 Particella 445 - Foglio 2 Particella 193 - Foglio 2 Particella 1606 - Foglio 2 Particella 1605 - Foglio 2 Particella 1599 - Foglio 2 Particella 1597 - Foglio 2

Particella 1586 - Foglio 2 Particella 1583 - Foglio 2 Particella 1582 - Foglio 2 Particella 446 - Foglio 2 Particella 605 - Foglio 2 Particella 1615 - Foglio 2 Particella 1602 - Foglio 2 Particella 1601 - Foglio 2 Particella 1589 - Foglio 2 Particella 1588 - Foglio 2 Particella 1584 - Foglio 2 Particella 1122 - Foglio 2 Particella 1613 - Foglio 2 Particella 1610 - Foglio 2 Particella 1603 - Foglio 2 Particella 1578 - Foglio 2 Particella 792 - Foglio 2 Particella 426 - Foglio 2 Particella 701 - Foglio 2 Particella 1596 - Foglio 2 Particella 1593 - Foglio 2 Particella 1592 - Foglio 2 Particella 1579 - Foglio 2 Particella 431 - Foglio 2 Particella 1609 - Foglio 2 Particella 1595 - Foglio 2 Particella 1587 - Foglio 2 Particella 1585 - Foglio 2 Particella 1580 - Foglio 2 Particella 443 - Foglio 2 Particella 442 - Foglio 2 Particella 436 - Foglio 2 Particella 192 - Foglio 2 Particella 607 - Foglio 2 Particella 1598 - Foglio 2 Particella 1594 - Foglio 2 Particella 433 - Foglio 2 Particella 425 - Foglio 2 Particella 424 - Foglio 2 Particella 423 - Foglio 2 Particella 1611 - Foglio 2 Particella 1608 - Foglio 2 Particella 1607 - Foglio 2 Particella 1604 - Foglio 2 Particella 1591 - Foglio 2 Particella 1590 - Foglio 2 Particella 1581 - Foglio 2 Particella 791 - Foglio 2 Particella 460 - Foglio 2 Particella 606 - Foglio 2 Particella 57 - Foglio 2 Particella 1614 - Foglio 2 Particella 1612 - Foglio 2 Particella 1600

Dal 29/03/2002 al 26/02/2004

il terreno f. 2 p.la 448 è divenuto Ente Urbano di 707 mq a seguito di variazione del 08/05/1986 Pratica n. 204280 in atti dal 29/03/2002 (n. 474.1/1986)

Annotazioni: deriva dalla p.la 435

dal 09/10/1991 al 29/03/2002

il terreno f. 2 p.la 448 è stato così classato:

Redditi: dominicale Euro 46,92 Lire 90.841 agrario Euro 18,86 Lire 36.524

Particella con qualità: SEMIN ARBOR di classe 01 Superficie: 1.873 m²

Tale variazione è seguita al frazionamento del 09/10/1991 in atti dal 10/10/1991 T.F.43/78 (n. 43.1/1978) variando/sopprimendo i seguenti terreni: Foglio 2 Particella 193 - Foglio 2 Particella 444 - Foglio 2 Particella 447 - Foglio 2 Particella 446 - Foglio 2 Particella 442 - Foglio 2 Particella 441 - Foglio 2 Particella 445 - Foglio 2 Particella 443

dal 12/11/1983 al 09/10/1991

il terreno f. 2 p.la 448 è stato così classato:

Redditi: dominicale Euro 11,50 Lire 22.262 agrario Euro 4,62 Lire 8.951

Particella con qualità: SEMIN ARBOR di classe 01 Superficie: 459 m²

Tale variazione è seguita al frazionamento del 12/11/1983 in atti dal 29/03/1995 (n. 565.F01/1984) variando/sopprimendo i seguenti terreni: Foglio 2 Particella 701 - Foglio 2 Particella 702

dal 16/12/1978 al 09/10/1991 il terreno predecessore è stato il seguente:

Foglio 2 Particella 193

Redditi: dominicale Euro 224,28 Lire 434.269 agrario Euro 90,17 Lire 174.603

Particella con qualità: SEMIN ARBOR di classe 01 Superficie: 8.954 m²

Tale variazione è seguita al frazionamento del 16/12/1978 in atti dal 30/01/1986

(n. 38879) variando/sopprimendo i seguenti terreni: *Foglio 2 Particella 420 - Foglio 2*

Particella 421 - Foglio 2 Particella 422

dall'impianto del 02/01/1972 al 16/12/1978

il terreno predecessore è stato il seguente:

Foglio 2 Particella 193

Redditi: dominicale Euro 327,50 Lire 634.138 agrario Euro 131,68 Lire 254.963

Particella con qualità: SEMIN ARBOR di classe 01 Superficie: 13.075 m²

[cfr. allegato n.7_Visura catastale storica NCT f. 2 p.lla 448]

INTESTATI CATASTALI SEDIME

relativamente all'immobile predecessore - Foglio 2 Particella 193

dall'impianto al 16/12/1978

OMISSIS (di OMISSIS)

dal 16/12/1978 al 10/10/1991

OMISSIS (CF OMISSIS) nato a il

relativamente all'immobile Foglio 2 Particella 448

dal 03/01/1979 al 24/11/1983

OMISSIS (CF OMISSIS) nato a il - Diritto di: Proprietà per 1/2

OMISSIS (CF OMISSIS) nata a il - Diritto di: Proprietà per 1/2

dal 24/11/1983 al 08/05/1986

OMISSIS (CF OMISSIS) nato a il

RISPONDEZZA FORMALE DEI DATI CATASTALI

I dati catastali, indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, coincidono con quelli attuali e coincidono con quelli indicati nell'atto di acquisto: compravendita per notar Pasquale Cante del 26/09/2005 trascritto il 11/10/2005 ai nn. 54724/30509.

È verificata la conformità soggettiva, ovvero l'allineamento tra la ditta catastale e gli intestatari del bene, quali risultanti dai registri immobiliari.


Non sono state registrate variazioni dei dati identificativi catastali essenziali, quali comune censuario, foglio, particella e subalterno successivamente al pignoramento del 22/12/2022 ed alla trascrizione del 13/02/2023.

DIFFORMITÀ TRA LA SITUAZIONE REALE DEI LUOGHI E LA SITUAZIONE RIPORTATA NELLA PLANIMETRIA CATASTALE

Lo stato attuale dei luoghi non è conforme alla planimetria catastale [cfr. allegato n.8_ Planimetria catastale f. 2 p.lla 448 sub 13] in quanto nel detto grafico non è riportato l'antibagno.

Al fine di regolarizzare catastalmente il cespite sarà necessario eseguire l'aggiornamento della planimetria con pratica di DOCFA; la spesa preventivabile all'uopo è pari ad **euro 500,00**, tra oneri e spese tecniche.

Si riporta lo schema grafico che sintetizza le difformità anzi descritte [cfr. allegato n. 9_Descrizione grafica delle difformità catastali], riportato in minuta in basso ed allegato in formato ordinario alla perizia.



QUESITO n. 4: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto.

L'esperto stimatore deve procedere alla predisposizione - per ciascun lotto individuato e descritto in risposta ai precedenti quesiti - del seguente **prospetto sintetico**:

LOTTO n. 1 (oppure LOTTO UNICO): - piena ed intera (oppure **quota di 1/2, di 1/3, ecc.**) proprietà (o altro diritto reale) di **appartamento** (o **terreno**) ubicato in _____ alla via _____ n. __ , piano _____ int. _____; è composto da _____, confina con _____ a sud, con _____ a nord, con _____ ad ovest, con _____ ad est; è riportato nel C.F. (o C.T.) del **Comune di _____** al **foglio _____**, **p.lla _____** (ex p.lla _____ o già scheda _____), **sub _____**; il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale (oppure, non corrisponde in ordine a _____); vi è concessione edilizia (o in sanatoria) n. _____ del _____, cui è conforme lo stato dei luoghi (oppure, non è conforme in ordine a _____); oppure, lo stato dei luoghi è conforme (o difforme _____) rispetto alla istanza di condono n. _____ presentata il _____, oppure, l'immobile è abusivo e a parere dell'esperto stimatore può (o non può) ottenersi sanatoria ex artt. _____ (per il fabbricato); risulta (oppure non risulta) ordine di demolizione del bene; ricade in zona _____ (per il terreno);
PREZZO BASE euro _____;

LOTTO n. 2 : ecc.

Nella predisposizione del prospetto, l'esperto deve fornire le informazioni sopra indicate in via di estrema sintesi e secondo i criteri della pubblicità commerciale, atteso che il prospetto è destinato ad essere inserito nell'ordinanza di autorizzazione alla vendita ed a costituire lo schema per la pubblicazione di avviso per estratto sulla testata giornalistica.

L'esperto deve, quindi, evitare descrizioni di carattere discorsivo od eccessivamente lunghe.

È possibile riassumere nel seguente prospetto sintetico l'oggetto della vendita:

LOTTO N.3 - piena proprietà di un locale commerciale al piano terra in Sant'Antimo (NA), via Dei Glicini n.11; si compone di un unico vano rettangolare con wc e antiwc; confina con: via dei Glicini ad est, corte esclusiva al sub 3 a sud, appartamento sub 3 ad ovest, locale commerciale sub 14 a nord. È riportato nel **N.C.E.U Comune di Sant'Antimo (NA) Foglio 2 p.lla 448 sub 13**. Il descritto stato dei luoghi non corrisponde alla planimetria catastale in quanto la stessa non riporta l'antibagno. Risulta rilasciato: Permesso di costruire in sanatoria n. 200 del 10/11/2022 ai sensi della 724/1994, cui non è conforme lo stato dei luoghi in ordine alla presenza dell'antibagno non rappresentato nei grafici autorizzati. Trattasi di difformità sanabile ex art. 36 del DPR 380/2001, con accertamento di conformità, in quanto compatibile con le prescrizioni edilizie ed urbanistiche vigenti sia all'epoca della realizzazione dell'abuso che all'attualità.

PREZZO BASE euro 42.000,00 (quarantaduemila/00).

QUESITO n. 5: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.

L'esperto stimatore deve procedere alla ricostruzione di **tutti i passaggi di proprietà** relativi ai beni pignorati intervenuti fra la trascrizione del pignoramento e risalendo, a ritroso, **al primo passaggio di proprietà trascritto in data antecedente di venti anni alla trascrizione del pignoramento.**

Al riguardo, l'esperto:

- deve sempre acquisire in via integrale **l'atto o gli atti di acquisto del bene in favore del soggetto esecutato** (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; assegnazione a socio di cooperativa; ecc.), atto od atti che devono essere inseriti tra gli allegati alla relazione;
- può procedere ad acquisire in via integrale altresì **gli atti d'acquisto precedenti** laddove ne sussista l'opportunità (ad esempio: laddove sia dubbio se determinate porzioni del bene siano state oggetto di trasferimento; laddove sia opportuno verificare - specie ai fini della regolarità urbanistica - la

consistenza del bene al momento di un determinato passaggio di proprietà; ecc.), procedendo in tal caso all'inserimento degli stessi tra gli allegati alla relazione.

In ogni caso, l'esperto NON DEVE MAI limitarsi alla pedissequa ripetizione degli accertamenti già riportati nella documentazione ipocatastale o nella certificazione sostitutiva depositate ex art. 567 c.p.c. dal creditore procedente.

Qualora nella ricostruzione dei passaggi di proprietà dovesse risultare che la consistenza catastale del bene sia diversa da quella attuale (ad esempio: indicazione di una p.lla o sub diversi da quelli attuali), l'esperto segnalerà anche i **frazionamenti e le variazioni catastali via via eseguiti**, incrociando i dati risultanti dagli atti di alienazione con le risultanze dei registri catastali.

Al riguardo, la ricostruzione dell'esperto dovrà consentire di comprendere se il bene pignorato corrisponda ai beni oggetto dei passaggi di proprietà.

In ogni caso, poi, nell'ipotesi di pignoramento di fabbricati, l'esperto deve specificare in termini esatti su quale originaria p.lla di terreno insistano i detti fabbricati, allegando altresì foglio di mappa catastale (con evidenziazione della p.lla interessata).

Nella ricostruzione dei trasferimenti, l'esperto non deve limitarsi ad indicazioni di carattere generico ed in particolare riferire che l'atto riguarderebbe "i beni sui quali è stato edificato il fabbricato" senza ulteriori specificazioni, occorrendo al contrario documentare i passaggi catastali intervenuti.

Nell'ipotesi di beni pignorati in danno del debitore esecutato ma appartenenti allo stesso in regime di **comunione legale con il coniuge**, l'esperto stimatore eseguirà visura ipotecaria anche sul nominativo del coniuge non debitore dalla data dell'atto di acquisto.

L'esperto segnalerà tempestivamente al G.E. l'esistenza di atti di disposizione compiuti dal coniuge non debitore e/o l'esistenza di iscrizioni ipotecarie od altre formalità pregiudizievoli (ad esempio, trascrizione di sequestro conservativo; trascrizione di sentenza dichiarativa di fallimento; ecc.), producendo copia della nota di iscrizione e/o di trascrizione.

Ipotesi particolari:

1) Atto anteriore al ventennio avente natura di **atto mortis causa**.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni alla trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto mortis causa** (trascrizione di denuncia di successione; trascrizione di verbale di pubblicazione di testamento), l'esperto dovrà eseguire autonoma ispezione presso i registri immobiliari sul nominativo del dante causa, individuando l'atto d'acquisto in favore dello stesso e risalendo ad un atto *inter vivos* a carattere traslativo (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

Qualora l'atto individuato abbia parimenti natura di **atto mortis causa** oppure si tratti di atto *inter vivos* ma a carattere non traslativo (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà procedere ulteriormente a ritroso sino ad individuare un atto *inter vivos* a carattere traslativo nei termini sopra precisati.

Qualora l'ispezione non sia in grado di condurre all'individuazione di un atto *inter vivos* a carattere traslativo sebbene condotta a ritroso per un considerevole lasso di tempo, l'esperto darà conto di tale circostanza nella relazione. In tal caso, l'esperto preciserà comunque se quantomeno l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

2) Atto anteriore al ventennio avente natura di **atto inter vivos a carattere non traslativo**.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni alla trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto inter vivos a carattere non traslativo** (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà parimenti eseguire ispezione presso i registri immobiliari sui nominativi dei danti causa, individuando l'atto d'acquisto in favore degli stessi e risalendo ad un atto *inter vivos* a carattere traslativo nei termini anzidetti (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

3) Terreni acquisiti con **procedura di espropriazione di pubblica utilità**.

Nel caso di fabbricati edificati su terreni acquisiti con **procedura di espropriazione di pubblica utilità** (ad esempio, nel caso di convenzioni per l'edilizia economica e popolare), l'esperto acquisirà presso la P.A. competente la documentazione relativa all'emissione dei decreti di occupazione d'urgenza e/o di esproprio, precisando - in difetto dell'adozione di formale provvedimento di esproprio - se sia intervenuta irreversibile trasformazione dei suoli e comunque fornendo ogni informazione utile al riguardo (anche con riguardo ad eventuali contenziosi in atto).

4) Beni già in titolarità di **istituzioni ecclesiastiche**.

Nel caso di beni in origine in titolarità di istituzioni ecclesiastiche (Istituti diocesani per il sostentamento del clero; mense vescovili; ecc.), l'esperto preciserà se l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

5) Situazioni di **comproprietà**.

L'esperto avrà sempre cura di riscontrare la eventuale **situazione di comproprietà** dei beni pignorati, anche con riferimento al dante causa del debitore esecutato, con la specificazione della sua natura (comunione legale tra coniugi oppure ordinaria) e della misura delle quote di ciascuno dei partecipanti.

6) Esistenza di **diritto di usufrutto** sui beni pignorati.

Laddove, poi, l'atto di acquisto del bene in capo all'esecutato contenga una **riserva di usufrutto** in favore del dante causa o di un terzo, l'esperto dovrà avere cura di verificare sempre se tale riserva sia

stata trascritta e se l'usufruttuario sia ancora in vita. A tale scopo acquisirà il **certificato di esistenza in vita ed eventualmente di morte** di quest'ultimo.

In evasione al quesito, si riportano i titoli pregressi anteriori al ventennio che precede la trascrizione del pignoramento (del 13/02/2023) fino a risalire ad un atto di compravendita anteventennale a titolo derivativo, trascritto il 03/01/1979.

Atto di compravendita per notar Cante Pasquale del 26/09/2005, trascritto presso la C. RR. II. il 11/10/2005 ai nn. 54724/30509

I coniugi OMISSIS, nata a il, e OMISSIS, nato a il, ciascuno per quanto di sua spettanza, vendono a OMISSIS, nata a il, il negozio in Sant'Antimo al civico 11 di via dei Glicini f. 2 p.la 448 sub 13 [cfr. allegato n. 10 _ Atto di compravendita del 26/09/2005 con nota di trascrizione del 11/10/2005 nn. 54724/30509].

Scrittura privata autenticata per notar Alfonso Monda del 24/11/1983, trascritto presso la C. RR. II. il 12/12/1983 ai nn. 35824/30753

OMISSIS, nato a il, OMISSIS, nata a il, OMISSIS, nato a il, OMISSIS, nato a il e OMISSIS, nato a il, procedono alla divisione del terreno alla località Pisciaio; a OMISSIS, è assegnato il terreno f.2 p.la 435 di are 2.48 e il terreno f. 2 p.la 448/a di are 4.59 [cfr. allegato n. 11 _ Nota di trascrizione del 12/12/1983 nn. 35824/30753].

Atto di compravendita per notar Mario Maffia del 03/01/1979, trascritto presso la C. RR. II. il 17/01/1979 ai nn. 1573/1416

OMISSIS, nato a il, OMISSIS, nata a il, e OMISSIS, nato a il, acquistano da OMISSIS, nato a il, la zona terreno alla località Pisciaio della superficie di 2085 mq in catasto f.2 p.la 435 di 248 mq e il terreno f. 2 p.la 448 di 1873 mq [cfr. allegato n. 12 _ Nota di trascrizione del 17/01/1979 ai nn. 1573/1416].

Il LOTTO è stato realizzato sul terreno foglio 2, p.la 448, ente urbano avente superficie pari a 598 mq.

I danti causa della debitrice esecutata: OMISSIS, nato a il, e OMISSIS, nato a il, erano coniugati in regime di comunione dei beni [cfr. allegato n. 13 _ Estratto di matrimonio OMISSIS]. Il terreno, sedime del LOTTO, era di esclusiva proprietà di OMISSIS per averlo acquistato in data antecedente al matrimonio.

I diritti reali pignorati, nella misura di 1000/1000, in proprietà di OMISSIS, nata a il , corrispondono a quelli trasferiti in forza del titolo di provenienza trascritto in suo favore: Atto di compravendita per notar Cante Pasquale del 26/09/2005, trascritto presso la C. RR. II. il 11/10/2005 ai nn. 54724/30509.

QUESITO n. 6: verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico

L'esperto deve procedere alla verifica della **regolarità dei beni sotto il profilo edilizio ed urbanistico**, indicando:

- **l'epoca di realizzazione dell'immobile;**
- **gli estremi esatti del provvedimento autorizzativo** (licenza edilizia n. _; concessione edilizia n. _; eventuali varianti; permesso di costruire n. _; DIA n. _; ecc.);
- **la rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo.**

Al riguardo, l'esperto deve procedere all'acquisizione presso il competente ufficio tecnico comunale di copia del provvedimento autorizzativo, nonché dei grafici di progetto allegati.

Tale documentazione deve essere sempre allegata alla relazione di stima.

Si sottolinea al riguardo come, in risposta al presente quesito, l'esperto NON DEVE MAI limitarsi a ripetere pedissequamente quanto riferito dagli uffici tecnici comunali, dovendo procedere autonomamente agli opportuni accertamenti di seguito indicati (specie con riguardo alla verifica della rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo).

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'**assenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato, l'esperto preciserà anzitutto la presumibile epoca di realizzazione del fabbricato. A questo riguardo ed a mero titolo esemplificativo, l'esperto potrà utilizzare ai fini della datazione dell'epoca di costruzione: i) schede planimetriche catastali; ii) aerofotogrammetrie acquisibili presso gli uffici competenti e società private; iii) informazioni desumibili dagli atti di trasferimento (ad esempio, qualora l'atto contenga l'esatta descrizione del fabbricato); iv) elementi desumibili dalla tipologia costruttiva utilizzata; v) contesto di ubicazione del bene (ad esempio: centro storico della città).

In nessun caso l'esperto stimatore potrà fare affidamento esclusivo sulla dichiarazione di parte contenuta nell'atto di acquisto secondo cui il fabbricato sarebbe stato edificato in data antecedente al 1.9.1967.

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene **in data antecedente al 1.9.1967**, il cespite sarà considerato regolare (salvo che per le eventuali accertate modifiche dello stato dei luoghi che siano intervenute in data successiva, in relazione alle quali l'esperto procederà ad un'autonoma verifica della legittimità urbanistica delle stesse e – in difetto – all'accertamento della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo).

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene **in data successiva al 1.9.1967**, in difetto di provvedimenti autorizzativi il cespite sarà considerato abusivo e l'esperto procederà agli accertamenti della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo.

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'**esistenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato ma non sia in grado di consegnare all'esperto copia del detto provvedimento od anche delle sole planimetrie di progetto (ad esempio: per smarrimento; inagibilità dell'archivio; sequestro penale; ecc.), l'esperto deve richiedere al relativo dirigente certificazione in tal senso (contenente altresì l'indicazione delle ragioni della mancata consegna), certificazione che sarà inserita tra gli allegati alla relazione.

Nell'ipotesi di **difformità e/o modifiche** del fabbricato rispetto al provvedimento autorizzativo, in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare analiticamente le **difformità** tra la **situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria di progetto**.

Al riguardo, ai fini dell'opportuna comprensione l'esperto:

- deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria di progetto;
- nel caso di riscontrate difformità:
 - deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;

- deve poi precisare l'eventuale possibilità di sanatoria delle difformità riscontrate ed i costi della medesima secondo quanto di seguito precisato.

In caso di **opere abusive** l'esperto procederà come segue:

anzitutto, verificherà la possibilità di **sanatoria c.d. ordinaria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001** e gli eventuali costi della stessa;

in secondo luogo ed in via subordinata, verificherà l'eventuale avvenuta presentazione di **istanze di condono (sanatoria c.d. speciale)**, precisando:

- il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza di condono sia stata presentata (segnatamente, indicando se si tratti di istanza ai sensi degli artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985; oppure ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994; oppure ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003);
 - lo stato della procedura presso gli uffici tecnici competenti (pareri; deliberazioni; ecc.);
 - i costi della sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte e/o ancora da corrispondersi; la conformità del fabbricato ai grafici di progetto depositati a corredo dell'istanza (segnalando, anche in tal caso graficamente, le eventuali difformità);
- in terzo luogo ed in via ulteriormente subordinata, verificherà inoltre – ai fini della domanda in sanatoria che l'aggiudicatario potrà eventualmente presentare – se gli immobili pignorati si trovino o meno nelle condizioni previste dall'**art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985 o dall'art. 46, comma 5 del D.P.R. n. 380 del 2001** (già art. 17, comma 5, della legge n. 47 del 1985), specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria.

A quest'ultimo riguardo, l'esperto deve:

- determinare la data di edificazione dell'immobile secondo le modalità sopra indicate;
- chiarire se – in ragione della data di edificazione come sopra determinata o comunque delle caratteristiche delle opere abusive – l'immobile avrebbe potuto beneficiare di una delle sanatorie di cui alle disposizioni di seguito indicate:
- **i.artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985** (in linea di principio, immobili ed opere abusive ultimati entro la data del 1.10.1983 ed alle condizioni ivi indicate);
- **ii.art. 39 della legge n. 724 del 1994** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.12.1993 ed alle condizioni ivi indicate);
- **iii.art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.3.2003 ed alle condizioni ivi indicate);
- verificare la data delle ragioni del credito per le quali sia stato eseguito il pignoramento o intervento nella procedura espropriativa.

Al riguardo, l'esperto deve far riferimento al credito temporalmente più antico che sia stato fatto valere nella procedura espropriativa (sia dal creditore pignorante, sia da uno dei creditori intervenuti), quale risultante dagli atti della procedura;

- concludere infine – attraverso il combinato disposto delle verifiche sopra indicate – se ed eventualmente in base a quali delle disposizioni di legge sopra indicate l'aggiudicatario possa depositare domanda di sanatoria.

In tutte le ipotesi di sanatoria di immobili od opere abusive, l'esperto deve indicare – previa assunzione delle opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti – **i relativi costi**.

Ove l'abuso non sia in alcun modo sanabile, l'esperto deve precisare se sia stato emesso **ordine di demolizione dell'immobile**, assumendo le opportune informazioni presso i competenti uffici comunali e quantificare gli oneri economici necessari per l'eliminazione dello stesso.

Infine, l'esperto deve verificare l'esistenza della **dichiarazione di agibilità** ed acquisire **certificato aggiornato di destinazione urbanistica**.

Nel caso di mancata risposta da parte degli uffici tecnici competenti entro un tempo ragionevole dalla richiesta inoltrata o comunque di risposta incompleta, l'esperto stimatore depositerà istanza al giudice dell'esecuzione per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 213 c.p.c.


Al fine di evadere il quesito, l'esperto ha presentato formale istanza di accesso agli atti al Comune di Sant'Antimo con nota prot. 14498 del 20/05/2024, rilevando che il cespite è stato realizzato in assenza di autorizzazione.

Per lo stesso veniva presentata istanza di condono ai sensi della L. 724/94 relativa a: "due negozi al piano terra del fabbricato in via dei Glicini n. 7", in cui si dichiarava che le opere erano state ultimate in data antecedente il 05/03/1985; la

pratica veniva accolta con il n. 200, rilasciata e ritirata in data 10/11/2022 [cfr. allegato n. 14_ Concessione in sanatoria n. 200 del 10/11/2022 con grafici progettuali]. Lo stato di fatto non è conforme a quanto autorizzato in ordine alla presenza dell'antiwc.

Trattasi di difformità sanabile ex art. 36 del DPR 380/2001, con accertamento di conformità, in quanto compatibile con le prescrizioni edilizie ed urbanistiche vigenti sia all'epoca della realizzazione dell'abuso che all'attualità. All'uopo andrà implementata opportuna pratica presso l'ufficio tecnico comunale, per la quale è possibile computare una spesa di **euro 3.000,00** comprensiva di oneri e spese tecniche.

Si riporta lo schema grafico che sintetizza le difformità anzi descritte [cfr. allegato n. 15_Descrizione grafica delle difformità edilizie], riportato in minuta in basso ed allegato in formato ordinario alla perizia.



Non risulta presente il certificato di agibilità.

Il fabbricato ricade in zona E (agricola) in base al vigente PRG (approvato in data 10/12/1977), non risulta sottoposto a vincoli; non risultano decreti di abbattimento [cfr. allegato n. 16_Certificato di destinazione urbanistica].

È opportuno precisare che non è possibile beneficiare di nessuna delle sanatorie di cui alle disposizioni di seguito indicate: artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985 (immobili ed opere abusivi ultimati entro la data del 01/10/1983), art. 39 della legge n. 724 del 1994 (opere abusive ultimate successivamente al 01/10/1983 ma entro la data del 31/12/1993 a condizione che i limiti dimensionali non eccedano una volumetria di 750 metri cubi ovvero gli ampliamenti non superiori al 30% della volumetria assentita); art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003 (opere abusive ultimate entro la data del 31/03/2003 con un incremento dimensionale non superiore al 30 per cento della volumetria esistente o, in alternativa, non superiore a 750 mc, per gli interventi abusivamente realizzati sul patrimonio edilizio già esistente); in quanto la data delle ragioni del credito per le quali è stato eseguito il pignoramento, ovvero la data del contratto di mutuo stipulato dalla debitrice esecutata con OMISSIS è il 26/11/2009, pertanto successiva all'ultimo condono.

QUESITO N. 7: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.

L'esperto stimatore deve precisare se l'immobile pignorato sia occupato dal **debitore esecutato** o da **soggetti terzi**.

Nel caso di immobile occupato da **soggetti terzi**, l'esperto deve precisare il titolo in forza del quale abbia luogo l'occupazione (ad esempio: contratto di locazione; affitto; comodato; provvedimento di assegnazione della casa coniugale; ecc.) oppure - in difetto - indicare che l'occupazione ha luogo in assenza di titolo.

In ogni caso, laddove l'occupazione abbia luogo in forza di uno dei titoli sopra indicati, l'esperto deve sempre acquisire copia dello stesso ed allegarlo alla relazione.

Laddove si tratti di contratto di locazione o di affitto, l'esperto deve verificare la data di registrazione, la data di scadenza, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio.

Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi, l'esperto deve inoltre acquisire certificato storico di residenza dell'occupante

Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi con contratto di locazione opponibile alla procedura** (ad esempio, contratto di locazione registrato in data antecedente al pignoramento), l'esperto verificherà se il canone di locazione sia inferiore di un terzo al valore locativo di mercato o a quello risultante da precedenti locazioni al fine di consentire al giudice dell'esecuzione ed all'eventuale aggiudicatario di procedere alle determinazioni di cui all'art. 2923, terzo comma, cod. civ.

Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi senza alcun titolo o con titolo non opponibile alla procedura** (ad esempio, occupante di fatto; occupante in forza di contratto di comodato; ecc.), l'esperto procederà alle determinazioni di seguito indicate:

in primo luogo, quantificherà il canone di locazione di mercato di un immobile appartenente al segmento di mercato dell'immobile pignorato;

in secondo luogo, indicherà l'ammontare di una eventuale indennità di occupazione da richiedersi al terzo occupante (tenendo conto di tutti i fattori che possano ragionevolmente suggerire la richiesta di una indennità in misura ridotta rispetto al canone di locazione di mercato, quali a titolo di esempio: la

durata ridotta e precaria dell'occupazione; l'obbligo di immediato rilascio dell'immobile a richiesta degli organi della procedura; l'esigenza di assicurare la conservazione del bene; ecc.).

Il cespite non è occupato.

QUESITO n. 8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.

L'esperto deve procedere alla specificazione dei **vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene di ogni tipo e natura**, sia riesaminando la documentazione ipocatastale agli atti, il titolo di provenienza e quant'altro come sopra acquisito, **sia effettuando specifiche indagini presso gli uffici comunali, il catasto, le conservatorie competenti, le sovrintendenze e presso tutti gli uffici all'uopo preposti.**

In particolare ed a titolo esemplificativo, l'esperto stimatore deve:

- a) verificare - in presenza di trascrizioni di pignoramenti diversi da quello originante la presente procedura espropriativa - la pendenza di **altre procedure esecutive** relative ai medesimi beni pignorati, riferendo lo stato delle stesse (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).

Nel caso in cui sia ancora pendente precedente procedura espropriativa, l'esperto ne darà **immediata** segnalazione al giudice dell'esecuzione al fine dell'adozione dei provvedimenti opportuni relativi alla riunione;

- b) verificare - in presenza di trascrizioni di domande giudiziali sugli immobili pignorati - la pendenza di **procedimenti giudiziari civili** relativi ai medesimi beni pignorati, acquisendo copia dell'atto introduttivo e riferendo circa lo stato del detto procedimento (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).

La documentazione così acquisita sarà allegata alla relazione;

- c) acquisire copia di eventuale **provvedimento giudiziale di assegnazione al coniuge** della casa coniugale;
- d) acquisire copia di provvedimenti impositivi di **vincoli storico-artistici**;
- e) verificare - per gli immobili per i quali sia esistente un condominio - l'esistenza di **regolamento condominiale** e la eventuale trascrizione dello stesso;
- f) acquisire copia degli **atti impositivi di servitù** sul bene pignorato eventualmente risultanti dai Registri Immobiliari.

In particolare, nell'ipotesi in cui sul bene risultino eseguiti provvedimenti di sequestro penale (anche in data successiva alla trascrizione del pignoramento), l'esperto acquisirà - previa comunicazione al giudice dell'esecuzione per l'eventuale nomina di un custode giudiziario - la relativa documentazione presso gli uffici competenti, depositando copia del provvedimento e del verbale di esecuzione del sequestro (nonché, eventualmente, copia della nota di trascrizione del provvedimento di sequestro), informandone tempestivamente il giudice dell'esecuzione per l'adozione dei provvedimenti circa il prosieguo delle operazioni di stima.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve inoltre indicare in sezioni separate gli oneri ed i vincoli che restano a carico dell'acquirente e quelli che sono invece cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

In particolare, l'esperto indicherà:

SEZIONE A: Oneri e vincoli a carico dell'acquirente.

Tra questi si segnalano in linea di principio:

- 1) Domande giudiziali;
- 2) Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura;
- 3) Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge;
- 4) Altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni *propter rem*, servitù, uso, abitazione, ecc.), anche di natura condominiale;
- 5) Provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici e di altro tipo.

SEZIONE B: Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

Tra questi si segnalano:

- 1) Iscrizioni ipotecarie;
- 2) Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli (sequestri conservativi; ecc.);

- 3) Difformità urbanistico-edilizie (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 6 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta, laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura);
- 4) Difformità Catastali (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 3 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta, laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura).

In riferimento agli oneri e vincoli che resteranno a carico dell'acquirente, questo esperto precisa che [cfr. allegato n. 17_ Ispezione ipotecaria sul nominativo OMISSIS]:

- 1) non sono presenti domande giudiziali;
- 2) non sono presenti atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura;
- 3) non sono presenti convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge;
- 4) non sono presenti limitazioni d'uso di natura condominiale;
- 5) non sono presenti provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici e di altro tipo.

In merito ai vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene, che saranno cancellati o regolarizzati al momento della vendita nel contesto della procedura, si evidenzia che è presente [cfr. allegato n. 18_ Ispezione ipotecaria sui beni in Sant'Antimo f. 3 p.lla 448 sub 13]:

- trascrizione del **verbale di pignoramento immobili** del 24/06/2014 ai nn. 32301/19355 **a favore di OMISSIS** con sede in OMISSIS, contro OMISSIS, nata a il (debitrice esecutata), gravante sulla piena proprietà dei beni censiti nel NCEU del comune di Sant'Antimo f. 5 p.lla 107 subb 1 e 2, f. 2 p.lla 448 subb 13 e 14, f. 3 p.lla 478 sub 2 [cfr. allegato n. 19_Nota di trascrizione del 24/06/2014 nn. 32301/19355];

*Tribunale di Napoli Nord al n.r.g.e. 386/2014,
estinta in data 13 gennaio 2015 (ex art. 629)*

- trascrizione del **verbale di pignoramento immobili** del 06/08/2020 ai nn. 29938/22003 **a favore di OMISSIS** (creditore procedente) con sede in OMISSIS, contro OMISSIS, nata a il (debitrice esecutata), ed altri gravante sulla piena proprietà dei beni censiti nel NCEU del comune di Sant'Antimo f. 2 p.lla 1811 sub 2 [cfr. allegato n. 20_Nota di trascrizione del 06/08/2020 nn. 29938/22003];

- trascrizione del **verbale di pignoramento immobili** del 08/07/2021 ai nn. 34530/25646 **a favore di OMISSIS** (creditore procedente) con sede in OMISSIS, contro OMISSIS nata a il (debitrice esecutata), ed altri gravante sulla piena proprietà dei beni censiti nel NCEU del comune di Sant'Antimo f. 2 p.lla 448 sub 12; f. 6 p.lla 1014 subb 3, 4, 5, 6, 7; f. 6 p.lla 1224 sub 7 [cfr. allegato n. 21_Nota di trascrizione del 08/07/2021 nn. 34530/25646];
- trascrizione del **verbale di pignoramento immobili** del 13/02/2023 ai nn. 7452/5337 **a favore di OMISSIS** (creditore procedente) con sede in OMISSIS, contro OMISSIS, nata a il (debitrice esecutata), gravante sulla piena proprietà dei beni censiti nel NCEU del comune di Sant'Antimo f. 5 p.lla 107 subb 1 e 2, f. 2 p.lla 448 subb 13 e 14, f. 3 p.lla 478 sub 2;

- sono presenti difformità edilizie, il cui costo, sottratto nella determinazione del prezzo base d'asta in quanto non si è proceduto alla regolarizzazione nel corso della procedura, è pari ad **euro 3.000,00**;
- sono presenti difformità catastali, il cui costo, sottratto nella determinazione del prezzo base d'asta in quanto non si è proceduto alla regolarizzazione nel corso della procedura, è pari ad **euro 500,00**;
- il costo per l'acquisizione dell'attestato di prestazione energetica è pari ad **euro 300,00**; il costo per l'adeguamento a norma dell'impianto elettrico è pari ad **euro 5.000,00**, entrambi sottratti dal prezzo base d'asta in quanto non si è provveduto al perfezionamento nel corso della procedura.

Si precisa che le verifiche sono state condotte anche relativamente al dante causa della debitrice esecutata: OMISSIS, nato a il , [cfr. allegato n. 22_Ispezione OMISSIS] non sono emerse iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli né a favore né contro in data antecedente alla vendita.

QUESITO n. 9: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale, precisando se vi sia stato provvedimento di declassamento o se sia in corso la pratica per lo stesso.

Il LOTTO non ricade su suolo demaniale; dalla ricerca telematica esperita presso la Banca dati dell'Agenzia del Demanio, attraverso il portale Open Demanio, è emerso che il locale commerciale in Sant'Antimo, f. 3 p.lla 448 sub 13, non risulta ricompreso tra i beni appartenenti allo Stato.

QUESITO n. 10: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà o di natura concessoria in virtù di alcuno degli istituti richiamati.

In particolare, l'esperto verificherà laddove possibile – per il tramite di opportune indagini catastali – il titolo costitutivo e la natura del soggetto a favore del quale sia costituito il diritto (se pubblico o privato).

All'uopo, laddove il diritto sia costituito a favore di **sogetto privato** (es. persone fisiche; istituti religiosi privati quali mense vescovili e relativi successori) l'esperto verificherà – acquisendo la relativa documentazione – se sussistano i presupposti per ritenere che vi sia stato acquisto della piena proprietà per usucapione (ad es., laddove l'originario enfiteuta o livellario, od un suo successore, abbia ceduto ad altri per atto tra vivi la piena proprietà del fondo senza fare alcuna menzione degli oneri su di esso gravanti o comunque garantendo l'immobile come libero da qualunque gravame e siano decorsi almeno venti anni dall'atto di acquisto).

Laddove il diritto sia costituito a favore di **sogetto pubblico**, l'esperto verificherà se il soggetto concedente sia un'amministrazione statale od un'azienda autonoma dello Stato (nel qual caso verificherà se sussistano i presupposti per considerare il diritto estinto ai sensi degli artt. 1 della legge

n. 16 del 1974 o 60 della legge n. 222 del 1985) oppure a favore di ente locale in forza di provvedimento di quotizzazione ed assegnazione, eventualmente ai sensi della legge n. 1766 del 1927 (acquisendo la relativa documentazione sia presso l'ente locale che presso l'Ufficio Usi Civici del settore B.C.A. della Regione Campania).

In tale ultima ipotesi, laddove dovesse risultare l'assenza di atti di affrancazione del bene, l'esperto sospenderà le operazioni di stima e depositerà nota al G.E. corredata della relativa documentazione.

Il bene pignorato non risulta gravato da censo, livello né uso civico. Come si legge nella nota rilasciata della Giunta Regionale della Campania Direzione generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali U.O.D. - Ambiente, foreste e clima, nell'Ordinanza del Regio Commissario per la liquidazione degli Usi Civici in Campania e in Molise di archiviazione atti del 5 marzo 1928, relativa al Comune di Sant'Antimo, nel territorio di pertinenza dello stesso comune non vi sono terreni gravati da usi civici [cfr. allegato n. 23_ Nota Ufficio Usi Civici].

Si precisa che al fine di contenere le spese di giustizia si è fatto riferimento ad una precedente certificazione già rilasciata dall'Ufficio preposto allo scrivente Esperto Stimatore per altra procedura esecutiva del Tribunale di Napoli nord, avente ad oggetto beni in Sant'Antimo.

QUESITO n. 11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.

L'esperto deve fornire ogni **informazione concernente**:

- 1) l'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese condominiali ordinarie);
- 2) eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute;
- 3) eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia;
- 4) eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi al cespite pignorato.

Il LOTTO è soggetto ad amministrazione condominiale; non è stato possibile reperire informazioni al riguardo in quanto non è stato fornito alcun riferimento dell'amministratore.

QUESITO n. 12: procedere alla valutazione dei beni.

L'esperto deve indicare il **valore di mercato** dell'immobile nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli standard di valutazione internazionali (in particolare: **International Valuation Standard IVS; European Valuation Standard EVS**) e di cui al **Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa**.

In particolare ed in linea di principio, l'esperto deve utilizzare i metodi del confronto di mercato (**Market Approach**), di capitalizzazione del reddito (**Income Approach**) e del costo (**Cost Approach**), secondo le modalità precisate negli standard sopra citati e giustificando adeguatamente il ricorso all'uno od all'altro metodo in riferimento alle condizioni del caso di specie.

A questo riguardo, l'esperto deve **OBBLIGATORIAMENTE** procedere alla **esplicita specificazione dei dati utilizzati per la stima e delle fonti di acquisizione di tali dati**, depositando in allegato alla perizia copia dei documenti utilizzati (ad esempio: contratti di alienazione di altri immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; decreti di trasferimento emessi dal Tribunale ed aventi ad oggetto immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate; ecc.).

Nel caso di dati acquisiti presso operatori professionali (agenzie immobiliari; studi professionali; mediatori; ecc.), l'esperto deve:

- indicare il nominativo di ciascun operatore interpellato (ad esempio: agenzia immobiliare _____ con sede in _____);
- precisare i dati forniti da ciascun operatore (con indicazione dei valori minimo e massimo comunicati da ciascuno di essi);
- **precisare in maniera sufficientemente dettagliata le modalità di determinazione dei dati forniti dall'operatore** (attraverso il riferimento ad atti di compravendita; alla data degli stessi; alla tipologia degli immobili oggetto di tali atti; ecc.).

L'esperto potrà inoltre acquisire informazioni ai fini della stima anche presso soggetti che abbiano svolto attività di custode giudiziario e/o professionista delegato alle vendite forzate. In tal caso, l'esperto procederà a reperire i documenti di riferimento (segnatamente, i decreti di trasferimento rilevanti ai fini della stima), che saranno allegati alla relazione di stima.

IN NESSUN CASO L'ESPERTO PUO' LIMITARSI A FARE RICORSO A MERE FORMULE DI STILE QUALI "IN BASE ALLE PERSONALE ESPERIENZA, ALLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA, ECC."

Nella determinazione del valore di mercato l'esperto deve procedere al calcolo delle superfici per ciascun immobile, con indicazione della superficie commerciale, del valore al mq e del valore totale, esponendo analiticamente gli **adeguamenti e le correzioni della stima**.

A questo riguardo, l'esperto deve precisare tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, nonché per eventuali spese condominiali insolute.

L'esperto **NON DEVE MAI** detrarre dal valore di mercato il costo delle cancellazioni delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico della procedura (segnatamente: iscrizioni ipotecarie; trascrizioni di pignoramenti; trascrizioni di sequestri conservativi).

Nella determinazione del valore di mercato di immobili che - alla luce delle considerazioni svolte in risposta al quesito n. 6 - siano **totalmente abusivi ed in alcun modo sanabili**, l'esperto procederà come segue:

nell'ipotesi in cui risulti essere stato emesso **ordine di demolizione** del bene, l'esperto quantificherà il valore del suolo e dei costi di demolizione delle opere abusive;

nell'ipotesi in cui non risulti essere stato emesso **ordine di demolizione** del bene, l'esperto determinerà il valore d'uso del bene.

Sulla scorta del valore di mercato determinato come sopra, l'esperto proporrà al giudice dell'esecuzione un **prezzo base d'asta** del cespite che tenga conto delle differenze esistenti al momento della stima tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell'immobile, applicando a questo riguardo una riduzione rispetto al valore di mercato come sopra individuato nella misura ritenuta opportuna in ragione delle circostanze del caso di specie (misura in ogni caso compresa tra il 10% ed il 20% del valore di mercato) al fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato.

In particolare, si osserva all'attenzione dell'esperto come tali differenze possano concretizzarsi:

- nella eventuale **mancata immediata disponibilità** dell'immobile alla data di aggiudicazione;
- nelle eventuali diverse modalità fiscali tra gli acquisiti a libero mercato e gli acquisti in sede di vendita forzata;
- nella mancata operatività della **garanzia per vizi e mancanza di qualità** in relazione alla vendita forzata;

- nelle differenze indotte sia dalle fasi cicliche del segmento di mercato (rivalutazione/svalutazione), sia dalle caratteristiche e dalle condizioni dell'immobile (deperimento fisico, obsolescenze funzionali ed obsolescenze esterne) che possano intervenire tra la data della stima e la data di aggiudicazione;
- nella possibilità che la vendita abbia luogo mediante rilanci in sede di gara.

La determinazione del valore di stima ha fatto riferimento al metodo del confronto (Market Comparison Approach - MCA), in quanto sono disponibili dati immobiliari occorrenti alla stesura del rapporto di valutazione, trattandosi di immobile situato in zona di mercato immobiliare attivo.

Il criterio comparativo di mercato, detto *Sales Comparison Approach* od anche *Market Comparison Approach* utilizza i dati di immobili comparabili oggetto di transazioni recenti, per stimare il valore di un immobile.

Il principio del procedimento è che *“il mercato fisserà il prezzo per un immobile allo stesso modo in cui ha già determinato il prezzo di immobili simili appartenenti allo stesso segmento di mercato”*.

Inoltre la *“funzione comparativa estimativa”* afferma che la differenza di prezzo tra due immobili è funzione delle differenze presentate dalle loro caratteristiche.

L'idea che l'offerta e la domanda di beni eterogenei e complessi, quali appunto gli immobili, comprendano un'offerta e una domanda per ciascuna caratteristica introduce al concetto di *prezzo marginale* ed all'assunto per il quale il prezzo totale è pari alla somma dei prezzi di ognuna delle caratteristiche del bene.

In base ai prezzi di transazione di immobili comparabili, è possibile stimare il valore di un immobile mediante adeguamenti che tengano conto della specificità.

Le fasi operative per la determinazione del valore di mercato sono:

- 1) analisi del mercato per la rilevazione di contratti recenti di immobili appartenenti allo stesso segmento di mercato;
- 2) rilevazione dei dati immobiliari completi;
- 3) scelta delle caratteristiche immobiliari (*elements of comparison*);
- 4) compilazione della tabella dei dati (*sales summary grid*);
- 5) stima dei prezzi marginali (*adjustementes*);
- 6) redazione della tabella di valutazione (*sales adjustment grid*);
- 7) sintesi valutativa (*reconciliation*) e presentazione dei risultati.

Sono stati individuati 3 comparabili [cfr. allegato n. 24 - Schede comparabili], le cui caratteristiche sono sintetizzate di seguito.

I dati immobiliari sono stati assunti dall' Agenzia OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, individuando immobili le cui caratteristiche sono risultate maggiormente aderenti al bene oggetto di stima.

COMPARABILE N.1

- Valore di mercato: € 30.000,00
- Mesi all'attualità del valore di mercato noto = 0 mesi
- Superficie commerciale: 30,00 mq
- Numero servizi igienici: 1 wc
- Piani: PT
- Livello di manutenzione: 7

COMPARABILE N.2

- Valore di mercato: € 39.000,00
- Mesi all'attualità del valore di mercato noto = 1 mese
- Superficie commerciale: 30,00 mq
- Numero servizi igienici: 1 wc
- Livello del piano: PT
- Livello di manutenzione: 7

COMPARABILE N.3

- Valore di mercato: € 25.000,00
- Mesi all'attualità del valore di mercato noto = 1 mese
- Superficie commerciale: 31,00 mq
- Numero servizi igienici: 1 wc
- Livello del piano: PT
- Livello di manutenzione: 6

SUBJECT

- Valore di mercato: da determinare
- Mesi all'attualità del valore di mercato noto = 0 mesi
- Superficie commerciale: 63,50 mq
- Numero servizi igienici: 1 wc
- Livello del piano: PT
- Livello di manutenzione: 6

Tenendo presente che:

- il saggio medio di rivalutazione immobiliare annuo per la zona in esame è pari a 3,33%;
- l'aliquota di incremento del valore in funzione del piano è pari a 3%;
- il costo di costruzione di un bagno è pari a € 5.000,00.

Fissata inoltre la tabella che segue, con indicazione della scala ordinale numerica e descrittiva degli stati manutentivi, si assumerà che il costo per l'adeguamento del livello di manutenzione di 1 grado è pari ad € 10.000,00.

Giudizio su scala ordinale	Giudizio su scala ordinale descrittiva
1-3	Scarso <i>indispensabile manutenzione straordinaria</i>
4-5	Mediocre <i>indispensabile manutenzione ordinaria</i>
6	Sufficiente <i>opportuna ma non indispensabile una manutenzione</i>
7-8	Buono <i>nessuna necessità di manutenzione</i>
9-10	Ottimo <i>edificio nuovo o appena ristrutturato</i>

I dati sono riassunti nella seguente tabella:

DESCRIZIONE COMPARABILE	COMPARABILE N.1	COMPARABILE N.2	COMPARABILE N.3	SUBJECT N.1
prezzo di vendita	€ 30.000,00	€ 39.000,00	€ 25.000,00	?
dati del contratto	0 mesi	1 mese	1 mese	0
superficie utile interna	30,00	30,00	31,00	63,5
numero servizi igienici	1	1	1	1
numero di piano	T	T	T	T
livello di manutenzione	7	7	6	6

Sarà quindi possibile determinare le tabelle di valutazione come di seguito riportate:

DESCRIZIONE COMPARABILE	COMPARABILE N.1	COMPARABILE N.2	COMPARABILE N.3
prezzo di vendita	€ 30.000,00	€ 39.000,00	€ 25.000,00
dati del contratto	€ 0,00	-€ 107,25	-€ 68,75

superficie utile interna	€ 34.604,40	€ 34.604,40	€ 33.571,43
numero servizi igienici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
numero di piano	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
livello di manutenzione	-€ 10.000,00	-€ 10.000,00	€ 0,00
valore di mercato corretto	€ 54.604,40	€ 63.497,15	€ 58.502,68

SINTESI DI VALUTAZIONE

(€ 54.604,40 + € 63.497,15 + € 58.502,68) / 3 = € 58.868,07

Al dedotto valore occorrerà sottrarre i seguenti oneri:

€ 300,00 per attestato di prestazione energetica

€ 5.000,00 per adeguamento impianti

€ 3.000,00 per accertamento di conformità

€ 500,00 per regolarizzazione catastale

Per un totale di € 8.800,00

si avrà: € 58.868,07 - € 8.800,00 = € 50.068,07 €

Al fine di rendere maggiormente competitiva la vendita in sede di espropriazione forzata, in linea con quanto stabilito dall'art. 568 del DL n. 83 del 27/06/2015, lo scrivente esperto ritiene applicabile, salvo diversa disposizione del G.E., una decurtazione del 15 % dovuta alle differenze indotte sia dalle fasi cicliche del segmento di mercato (rivalutazione/svalutazione), sia dalle caratteristiche e dalle condizioni dell'immobile (deperimento fisico, obsolescenze funzionali ed obsolescenze esterne) che possano intervenire tra la data della stima e la data di aggiudicazione; il prezzo base d'asta sarà pertanto pari a

euro 42.557,86 € arrotondato a **euro 42.000,00**

QUESITO n. 13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.

Nel caso in cui il pignoramento abbia ad oggetto una **quota indivisa**, l'esperto proceda comunque alla valutazione dell'intero, anche ai fini dell'eventuale applicazione degli artt. 599 e ss. c.p.c. in caso si debba procedere alla divisione giudiziale, e poi della quota.

L'esperto deve precisare inoltre se la quota in titolarità dell'esecutato sia suscettibile di separazione in natura (attraverso cioè la materiale separazione di una porzione di valore esattamente pari alla quota).

L'esperto deve infine chiarire già in tale sede se l'immobile risulti comodamente divisibile in porzioni di valore simile per ciascun comproprietario, predisponendo se del caso una bozza di progetto di divisione.

I caso in esame non coincide con quanto richiesto.

QUESITO n. 14: acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio.

In risposta al presente quesito, l'esperto stimatore deve anzitutto indicare la residenza anagrafica del debitore esecutato alla data del pignoramento, nonché alla data attuale, acquisendo e depositando **certificato di residenza storico** rilasciato dal competente ufficio comunale.

L'esperto deve inoltre acquisire SEMPRE **certificato di stato civile** dell'esecutato.

In particolare, in caso di esistenza di rapporto di coniugio, l'esperto deve acquisire **certificato di matrimonio per estratto** presso il Comune del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio, verificando l'esistenza di annotazioni a margine in ordine al regime patrimoniale prescelto.

Il regime patrimoniale dell'esecutato deve essere SEMPRE verificato alla luce di tali certificazioni.

L'esperto non può invece fare riferimento ad elementi quali la dichiarazione di parte contenuta nell'atto d'acquisto del cespite.

In ogni caso, in ordine al regime patrimoniale dell'esecutato, qualora dagli elementi complessivamente in atti risulti essere intervenuta sentenza di annullamento del matrimonio oppure di scioglimento o cessazione degli effetti civili oppure di separazione personale e tale sentenza non risulti essere stata annotata a margine dell'atto di matrimonio, l'esperto procederà - laddove possibile - ad acquisire tale sentenza e a verificarne il passaggio in giudicato.

Laddove risulti che alla data dell'acquisto l'esecutato fosse coniugato in regime di comunione legale ed il pignoramento non sia stato notificato al coniuge comproprietario, l'esperto informerà immediatamente di tale circostanza il giudice dell'esecuzione, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti necessari.

Infine, laddove il debitore esecutato sia una società, l'esperto acquisirà altresì **certificato della Camera di Commercio**.

OMISSIS è residente in OMISSIS; la residenza è invariata dalla data del pignoramento [cfr. allegato n. 25 _ **Certificato storico di residenza OMISSIS**].

OMISSIS ha contratto matrimonio in OMISSIS in data OMISSIS con OMISSIS o, nato a OMISSIS il OMISSIS, in regime di comunione legale. Con atto per notar Giuseppe de Filippo del 29/04/1982, gli sposi hanno scelto il regime legale della separazione dei beni [cfr. allegato n. 26 _ **Estratto di matrimonio OMISSIS**]. La debitrice esecutata è vedova dal [cfr. allegato n. 27 _ **Certificato storico di famiglia OMISSIS**].

C O N C L U S I O N I

Lo scrivente esperto Arch. Antonia Giovenale, pur ritenendo di aver risposto in maniera esaustiva alle richieste del G.E. Dott. ssa Margherita Lojodice con tutto quanto prodotto ed argomentato, dichiara la propria disponibilità per eventuali chiarimenti e/o integrazioni che si rendessero necessari.



R. G. E. n. 43/2023
LOTTO n. 3 di 4



L'Esperto stimatore
Arch. Antonia GIOVENALE

